

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ROMA

ORDINANZA N. 18/90

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Roma,

- VISTO il verbale di riunione e sopralluogo in data 14.4.1989 nel corso della quale venne deciso di procedere, in Castelfusano ed Ostia Lido, alla apertura dei sottototati varchi, per consentire al pubblico di accedere liberamente al mare:

- 1)- lato di levante dello stabilimento balneare sociale della Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza del Personale del Ministero degli Interni;
 - 2)- tra gli stabilimenti balneari sociali dell'ISTAT e dell'IA.C.P.;
 - 3)- coespazio "aresole";
 - 4)- lato di levante dello stabilimento balneare pubblico Mariposa;
 - 5)- lato di levante della colonia marina dell'O.D.A. di Roma;
 - 6)- lato di levante dello stabilimento balneare pubblico La Rotonda;
 - 7)- tra gli stabilimenti balneari pubblici La Rotonda e Kursaal;
 - 8)- lato di ponente dello stabilimento balneare sociale dell'ACOTRAL;
 - 9)- tra gli stabilimenti balneari pubblici La Nuova Pineta e La Vecchia Pineta;
 - 10)- lato di ponente dello stabilimento balneare pubblico Marechiaro;
 - 11)- lato di ponente dello stabilimento balneare pubblico Battistini;
 - 12)- lato di levante dello stabilimento balneare pubblico Elmi.
- VISTI i propri fogli nn.5/12827, 5/12828, 5/12829, 5/12830, 5/12831, 5/12832, 5/12833, 5/12834, 5/12835, 5/12836 e 5/12837, tutti datati 18.4.1989, con i quali è stato imposto ai concessionari dei complessi balneari precitati di eseguire i lavori atti a consentire l'apertura dei suddetti varchi;
- VISTO il proprio foglio n.5/14520 in data 8.5.1989 con il quale è stata interessata la XIII Circoscrizione del Comune di Roma ad effettuare una periodica pulizia e manutenzione dei suddetti varchi, al fine di consentire alla cittadinanza di usufruire degli stessi in condizione di massima igiene e sicurezza possibile;
- VISTI i propri fogli nn.5/14521 e 5/14522, entrambi datati 8.5.1989,

in i quali è stato rispettivamente ingiunto all'AGIP PETROLI e all'A.C.I. di creare un varco di accesso sul lato di ponente dei complessi balneari in concessione;

- VISTO il foglio n. 20282 in data 27.5.1989 della XIII Circoscrizione del Comune di Roma con il quale veniva segnalato al Gabinetto del Sindaco che i varchi precitati non erano stati mai puliti e pertanto erano impraticabili ed oggetto di deposito di consistenti rifiuti di ogni genere, al fine di impartire le opportune direttive alla A.M.S.U. affinché provvedesse ad una pulizia giornaliera dei predetti varchi non avendo la Circoscrizione i fondi per pagare il servizio, né avendo l'Ufficio Spiagge Circoscrizionale opportunamente attrezzato;

- VISTO il proprio telegramma n. C/449 in data 27.5.1989 diretto al citato Gabinetto del Sindaco con il quale era stata richiamata la attenzione sulla necessità di curare la pulizia e la manutenzione dei predetti varchi a tutela della pubblica incolumità;

- VISTO il foglio n. 3812/P in data 2.6.1989 con il quale l'A.M.S.U. ha comunicato che, nell'attuale situazione di bilancio, ha già un carico di lavoro, soprattutto nel settore spazzamento, enormemente superiore all'organico presente e non è più possibile ipotizzare l'assunzione di nuovi generici servizi senza che vengano fornite contemporaneamente le conseguenti risorse gestionali, umane e di investimenti;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 32/89 in data 14.7.1989 con la quale è stata disposta la chiusura provvisoria del varco di cui al precedente punto è stata l'eccessivo dislivello dell'accesso al l'arenile e la chiusura durante l'utilizzo dell'area in concessione all'A.C.I. stante l'obiettiva presenza di siringhe e altre materiale infettivo nel varco ivi aperto, con l'obbligo da parte dei concessionari degli stabilimenti balneari "Nuova Fiorte", "Vecchia Fiorte", "Castellano" e "Vesale" di consentire il libero e gratuito accesso alla spiaggia attraverso gli ingressi dei predetti stabilimenti;

VISTO il foglio n.27918 in data 24.7.1989 dell'Ufficio Tecnico della XIII Circoscrizione del Comune di Roma con il quale il precitato Ufficio ha comunicato, tra l'altro, che a partire dal 3.6.1989 sono state effettuate sistematiche pulizie, con frequenza almeno bi-settimanale, di tutti i varchi;

- CONSIDERATO che tale frequenza non consente di mantenere i predetti varchi in condizione igienica normale;

- VISTO il foglio in data 14.12.1989 con il quale l'Associazione Balneari Ostia Castelfusano ha chiesto la chiusura dei varchi di cui trattasi impegnandosi a ripristinare per tutto il periodo invernale, almeno nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'apertura diurna di tutti gli impianti balneari nella zona urbana di Ostia e Castelfusano (dallo stabilimento balneare Le Lampare a ponente al Garbrinus a levante) al fine di consentire il libero accesso al mare;

- VISTO il foglio n.301 in data 6.4.1990 dell'Ufficio Speciale Tevere e Litorale - Portualità-del Comune di Roma con il quale il precitato Ufficio ha comunicato che possono apparire significative le precitate assicurazioni dell'Associazione Balneari Ostia e Castelfusano;

- VISTA la specifica clausola inserita nelle licenze di concessione rilasciate ai titolari di stabilimenti balneari prevedente l'obbligo di consentire ai cittadini di accedere liberamente al mare attraverso le aree in concessione per raggiungere la fascia di arenile di mt.5 adiacente alla battigia destinata al pubblico transito in forza dell'art.3, lett.f) dell'Ordinanza n.26/89 in data 2.3.1989;

RITENUTO che l'ingresso incontrollato nell'arenile, sia di giorno che soprattutto durante la notte, favorisce il verificarsi di episodi che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità,

ORDINA

Art.1

In effetto immediato è disposta la chiusura dei varchi di accesso al mare citati in premessa e, conseguentemente, sono abrogati i propri precedenti fogli da nn.5/12827 a 5/12817, datati 18.4.1989 e quelli

Art. 2

è obbligo ai titolari di stabilimenti balneari ubicati in Castelfusano, a parziale modifica della precitata clausola insediamenti di concessione, di consentire durante la stagione estiva (1° Maggio - 30 Settembre) il libero e gratuito ingresso dei cittadini attraverso le aree in concessione per raggiungere la fascia di area di 50 metri finitima alla battigia negli orari di apertura degli stabilimenti stessi (dalle ore 0900 alle 1900).

Durante la stagione invernale (dal 1° Ottobre al 30 Aprile) è obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari ubicati nel litorale di Ostia e Castelfusano (tra il Gabrinus a levante e Lido di Ostia a ponente) di consentire il libero e gratuito accesso dei cittadini attraverso le aree in concessione per raggiungere la fascia di area di 50 metri finitima alla battigia nelle ore diurne dalle 0900 alle 1800.


Art. 3

L'ordinanza n.58/69 in data 14.7.1969, citata in premessa, è abrogata.

Art. 4

Le forze di polizia militare della Capitaneria di Porto di Roma e gli Agenti ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di assicurare l'osservanza e l'ottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza. I trasgressori saranno denunciati, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

Roma, 30-4-1990



IL COMANDANTE
C.V. (CP) L. BASSOTTI